



Bruxelles, 13 marzo 2019
REV2 – sostituisce l'avviso REV1
pubblicato il 28 marzo 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI IN MATERIA DI COMITATO AZIENDALE EUROPEO

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Pertanto, a decorrere dalle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")¹ il Regno Unito sarà un "paese terzo"².

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna incertezza circa la ratifica dell'accordo sul recesso, si richiama l'attenzione di tutti i portatori di interessi, in particolare degli operatori economici, sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tenere conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso³, a decorrere dalla data del recesso le norme unionali nel settore dell'informazione e della consultazione dei lavoratori a livello transnazionale, in particolare la direttiva 2009/38/CE sui comitati aziendali europei⁴, non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Vediamo quali saranno le conseguenze principali⁵.

¹ A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi ad una data successiva.

² Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

³ Cfr. la parte IV dell'*accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica* (GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1).

⁴ Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

⁵ Il presente avviso non concerne le questioni relative al diritto societario europeo, in particolare le conseguenze del recesso del Regno Unito per quanto riguarda le forme di diritto societario europeo. Per tali questioni si fa riferimento all'*Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore del diritto societario* (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).

1. SOGLIE PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/38/CE

La direttiva 2009/38/CE fissa le condizioni per l'istituzione di comitati aziendali europei, per il loro funzionamento e per il loro eventuale scioglimento. In particolare, l'articolo 2 della direttiva 2009/38/CE definisce come "impresa di dimensioni comunitarie" un'impresa che impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri. Per "gruppo di imprese di dimensioni comunitarie" si intende un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti:

- il gruppo impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri;
- almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi;

e

- almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro.

Al fine di determinare l'esistenza di un'impresa di dimensioni comunitarie o di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie al quale si applichi la direttiva 2009/38/CE, dalla data del recesso il Regno Unito non sarà più considerato Stato membro e i lavoratori nel Regno Unito non saranno più considerati come lavoratori negli Stati membri.

Di conseguenza, qualora il recesso del Regno Unito faccia venir meno il rispetto delle soglie pertinenti per un comitato aziendale europeo, i diritti e gli obblighi di cui alla direttiva 2009/38/CE non si applicheranno più a tale comitato aziendale europeo, anche se già istituito. Tale comitato aziendale potrà proseguire le attività a norma del diritto nazionale, ma non in quanto comitato aziendale europeo nel senso della direttiva 2009/38/CE.

Poiché la direttiva 2009/38/CE consente che ai comitati aziendali europei partecipino anche rappresentanti di paesi terzi⁶, i rappresentanti del Regno Unito potranno fare parte di comitati aziendali europei, se previsto dall'accordo pertinente di cui all'articolo 6 della direttiva 2009/38/CE.

Il recesso del Regno Unito avere conseguenze anche sul dovere della direzione centrale di avviare la negoziazione per l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, che presuppone una richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/38/CE).

2. REQUISITI DI LOCALIZZAZIONE DELLA DIREZIONE CENTRALE/DEL RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE CENTRALE

A norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/38/CE, è necessario che la direzione centrale o il rappresentante della direzione centrale si trovi nell'Unione europea. Pertanto, dalla data del recesso, per i comitati aziendali europei che continuano

⁶ Cfr l'articolo 1, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/38/CE.

a rispettare la soglia di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/38/CE e che hanno la direzione centrale o il rappresentante nel Regno Unito, sarà necessario trasferire il ruolo della direzione centrale in uno Stato membro. Qualora non sia designato un nuovo rappresentante in uno Stato membro, per tali comitati aziendali il ruolo di rappresentante incomberà allo stabilimento o all'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro, che diventerà la "direzione centrale presunta" di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/38/CE. Tale responsabilità è trasferita automaticamente e immediatamente dalla data del recesso.

3. DIRITTO APPLICABILE ALL'ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA 2009/38/CE

Il diritto applicabile all'accordo di cui all'articolo 6 della direttiva 2009/38/CE è quello dello Stato membro in cui la direzione centrale o la "direzione centrale presunta" o il rappresentante della direzione centrale è situato nell'Unione europea.

Qualora il diritto applicabile a un comitato aziendale europeo esistente sia quello del Regno Unito, dalla data del recesso si applicherà automaticamente e immediatamente il diritto di uno degli Stati membri rimanenti, in modo che i diritti dei lavoratori sanciti dalla direttiva 2009/38/CE restino garantiti nell'Unione.

Benché dal punto di vista giuridico per mantenere la conformità con la direttiva 2009/38/CE non sia necessario modificare gli accordi che fanno riferimento al diritto del Regno Unito, per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto è fortemente raccomandato rivedere tali accordi ancorandoli chiaramente al diritto di uno Stato membro (cfr infra, sezione 5 del presente avviso).

4. ALTRI ASPETTI

Il recesso del Regno Unito può inoltre essere decisivo per quanto riguarda:

- il diritto applicabile per determinare se un'impresa sia "un'impresa controllante" (articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2009/38/CE);
- i membri della delegazione speciale di negoziazione da eleggere o designare in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 % o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri [articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/38/CE].

5. ACCORDI A NORMA DELL'ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA 2009/38/CE

Conformemente all'articolo 6 della direttiva 2009/38/CE, l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei si basano su un accordo negoziato a livello d'impresa dalle parti sociali. Tali accordi dovrebbero tenere conto delle summenzionate conseguenze.

L'articolo 13 della direttiva 2009/38/CE stabilisce una procedura per la modifica dell'accordo. Il recesso del Regno Unito può dar luogo a una modifica significativa della struttura di un'"impresa di dimensioni comunitarie" o di un "gruppo di imprese di dimensioni comunitarie" ai sensi di tale norma.

Il sito web della Commissione sul diritto del lavoro (<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=it>) riporta informazioni generali sul settore dell'informazione e della consultazione dei lavoratori a livello transnazionale. Se necessario, tali pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione